

COMUNE DI MENDRISIO

**REGOLAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE**

CAPITOLO I

Trasporti funebri

- Art. 1 **Generalità**
- Il servizio dei trasporti funebri sul territorio di Mendrisio deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal lodevole Dipartimento delle Opere Sociali, divisione dell'igiene, con attrezzatura idonea, il tutto corrispondente al regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961.
- Art. 2 **Trasporti**
- La scelta della ditta è lasciata di libera facoltà del cittadino, il quale ne darà per tempo l'incarico. Le relative spese sono a carico del cittadino richiedente.
- Art. 3 **Orari**
- I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal Municipio con ordinanza.
Non sono ammessi funerali in domenica e nei giorni festivi riconosciuti.
Eccezioni dovute a casi particolari vengono concesse dal Municipio.
- Art. 4 **Percorso**
- Il trasporto dal domicilio o dall'obitorio alla Chiesa deve avvenire tramite la via più breve.
Il corteo funebre segue un percorso determinato, fissato dal Municipio.

./.

CAPITOLO II

Cimiteri

- Art. 5 **Amministrazione** Il Cimitero è di proprietà comunale. E' amministrato dal Municipio tramite i suoi uffici, riservate le competenze del Medico delegato.
- Art. 6 **Manutenzione e disciplinamento** L'Ufficio Tecnico Comunale, con il custode e l'Ufficio stato civile, provvede alla manutenzione, alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento ed alla osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte, la tenuta a giorno del Piano Regolatore del Cimitero e dei Registri.
- Art. 7 **Sorveglianza** Il Cimitero è sorvegliato durante le ore di lavoro dal custode-affossatore nominato dal Municipio ed alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Art. 8 **Compiti del custode** I compiti del custode sono fissati dal Regolamento di servizio.
- Art. 9 **Orari di apertura** Gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale.
- Art. 10 **Circolazione** Al Cimitero si può accedere unicamente a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro e per le persone che, per speciali condizioni di salute, devono avvalersi di un veicolo.
- Art. 11 **Rifiuti** Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia e manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.
- Art. 12 **Divieto di commercio** Nel Cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

./.

CAPITOLO III

Sepulture ed inumazioni

- Art. 13 **Norme tecniche** Il Municipio allestisce il Piano Regolatore del Cimitero, accompagnato dalle normative tecniche.
- Art. 14 **Tasse di concessione** Il Municipio applica le tasse per le concessioni secondo il tariffario contemplato nel presente regolamento.
La concessione è efficace solo dopo il pagamento dell'importo relativo che deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio della stessa.
- Art. 15 **Autorizzazione** Nessuna salma può essere tumulata nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
- Art. 16 **Diritti di tumulazione** Nel Cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:
a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
b) delle persone morte fuori dal Comune di Mendrisio, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti;
c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruienti del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel Cimitero del Comune stesso.
Sono vietate le sepolture fuori dai Cimiteri.
- Art. 17 **Distinzione delle sepolture** Le sepolture si distinguono in:
a) gratuite, con concessione temporanea ventennale (campo comune);
b) a pagamento, con concessione temporanea o a tempo indeterminato.

./.

Art. 18 Luoghi di sepoltura

- a) campo comune
- b) ossario
- c) cinerario
- d) colombario
- e) sepolcreti
- f) cappelle private.

./.

CAPITOLO IV

Campo comune

- Art. 19 **Reparti** Le sepolture gratuite nei campi comuni vengono eseguite in reparti separati per adulti e per bambini.
- Art. 20 **Concessione** Nei campi comuni la sepoltura avviene con concessione temporanea ventennale. Nella fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso di madre e neonato morti nell'atto del parto. In superficie è concessa la posa di un'unica urna cineraria.
- Art. 21 **Assegnazione di posti** Tutte le sepolture nei campi comuni vengono assegnate in ordine progressivo.
- Art. 22 **Tipo delle casse** Per le tumulazioni nei campi comuni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.
- Art. 23 **Contrassegni delle sepolture** Nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti. La particella occupata dovrà tuttavia essere delimitata con cordoni in pietra naturale e segnalata con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il tutto a spese del concessionario.

./.

CAPITOLO V

Ossari

Art. 24 **Reparti**

Gli ossari sono così distinti:

a) *Ossario comune.*

L'ossario comune è costituito da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente, le ossa delle salme, senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza.

b) *Ossario per uso individuale.*

L'ossario per uso individuale, a pagamento, è costituito da cellette piccole disponibili nella cappella ossario e nel sotterraneo del colonnato. Le cellette accolgono una sola cassetta. In una stessa cassetta ossaria non possono essere posti i resti di più salme.

L'ossario accoglie inoltre, a pagamento, i resti mortali provenienti da esumazioni.

L'ossario non può accogliere urne cinerarie.

Art. 25 **Concessione**

Le concessioni hanno una durata di 30 anni con diritto di rinnovo per ulteriori periodi di 20 anni.

Art. 26 **Assegnazione**

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, senza diritto di prenotazione.

Art. 27 **Cassetta per resti**

In occasione di esumazioni ordinarie la cassetta viene fornita dal Comune, dietro pagamento.

Art. 28 **Iscrizione**

L'iscrizione sulla lastra di chiusura viene fornita dal Comune, è a carico del concessionario e si limiterà al nome, cognome (ev. doppio cognome), data di nascita e di morte del defunto, secondo indicazioni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

./.

CAPITOLO VI

Cinerario

- Art. 29 **Reparti** Le urne cinerarie possono essere depositate nel tempio cinerario:
a) nelle cellette semplici, massimo un'urna;
b) nelle cellette doppie, massimo due urne;
c) nelle cellette di famiglia, massimo quattro urne.
- Art. 30 **Concessione** La concessione ha una durata di 30 anni con diritto di rinnovo per ulteriori periodi di 20 anni.
- Art. 31 **Assegnazione** L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo. E' ammessa la prenotazione senza diritto alla scelta della celletta.
- Art. 32 **Urne** Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma. Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.
- Art. 33 **Iscrizione** L'iscrizione, sulla lastra di chiusura fornita dal Comune, si limiterà al nome, cognome (ev. doppio cognome), anno di nascita e di morte del defunto.
Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero delle urne presenti nella celletta.
Sulla lastra di chiusura sarà permesso applicare:
- un medaglione portafotografia per ogni iscrizione;
- un unico vasetto portafiori per ogni lastra.
Il modello del medaglione, del vasetto e del carattere da utilizzare per le iscrizioni sono visibili presso l'Ufficio stato civile. Le spese per la chiusura della celletta, per l'iscrizione per il medaglione portafotografia e per il vasetto portafiori sono a carico del concessionario.
Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri dopo la prima chiusura del cinerario.
Ogni altra applicazione di oggetti, scritte o emblemi sulla lastra chiusa e sul telaio è vietata.

./.

CAPITOLO VII

Colombario

- Art. 34 **Reparti** Nel tempio colombario trovano posto i loculi disposti a più livelli, su due piani.
- Art. 35 **Concessione** La concessione è della durata di 75 anni con diritto di rinnovo.
E' permessa l'occupazione provvisoria di un loculo in attesa della definitiva sistemazione della salma.
- Art. 36 **Assegnazione** L'assegnazione dei loculi viene fatta in ordine progressivo ed a seconda della disponibilità.
- Art. 37 **Loculo** Ogni loculo può contenere, oltre ad una salma, i resti o le ceneri riposti nelle apposite cassette o urne, di altre tre persone appartenenti alla medesima famiglia.
Solo in casi eccezionali queste collocazioni supplementari potranno avvenire prima della scadenza del 20.mo anno dalla prima inumazione, previa autorizzazione del lodevole Dipartimento delle Opere Sociali, divisione dell'igiene.
L'autorizzazione deve essere inoltrata direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- Art. 38 **Bara** E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.
A carico del concessionario sarà posta sotto la bara una bacinella metallica fornita dal Comune.
- Art. 39 **Iscrizione** Non sono permesse più di quattro iscrizioni e sarà permesso applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché un unico vasetto portafiori, pure metallico, di tipo e misura uniformi e, nella disposizione, autorizzati dal Municipio.

./.

La spesa di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia e del vasetto portafiori sono a carico del concessionario. Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri o resti inceneriti dopo la prima chiusura del Colombario. E' vietata l'applicazione di portaceri e la posa di ulteriori vasetti portafiori.

./.

CAPITOLO VIII

Sepolcreti

Art. 40 **Reparti**

I sepolcreti vengono così distinti:

- sepolcreti semplici in campi comuni;
- sepolcreti doppi (sovrapposti) in campi comuni;
- sepolcreti nel sotterraneo del colonnato centrale.

Vengono costruiti dal Comune e ceduti ai privati a pagamento.

Art. 41 **Concessione**

La concessione è della durata di 75 anni con diritto di rinnovo.

In superficie è concessa la posa di un'unica urna cineraria.

Art. 42 **Assegnazione**

I sepolcreti vengono assegnati in ordine cronologico di decesso.

Art. 43 **Sepolcreti doppi (sovrapposti)**

La concessione non potrà essere rilasciata singolarmente, ma unicamente per i due posti.

Art. 44 **Feretri**

Nei sepolcreti in campi comuni è proibita la tumulazione con feretri in metallo, salvo in caso di tumulazioni temporanee.

Ciò vale anche per i sepolcreti esistenti posti sui lati dei campi, già concessi, ma non ancora occupati.

Per i sepolcreti nel sotterraneo del colonnato centrale è obbligatoria la tumulazione con bara in zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.

La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

./.

CAPITOLO IX

Cappelle private

- Art. 45 **Concessione** L'erezione di una cappella viene concessa dal Municipio a tempo indeterminato, mediante cessione in uso di una parcella di terreno a tale scopo destinata. La parcella non potrà essere ceduta a terzi.
- Art. 46 **Tumulazioni** Hanno diritto alla tumulazione nella cappella il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso. Qualsiasi tumulazione dovrà essere comunicata preventivamente all'ufficio competente.
- Art. 47 **Bara** E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.
- Art. 48 **Esumazioni** Quando in una cappella siano occupate tutte le celle, sarà in facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla legge sanitaria cantonale.

./.

CAPITOLO X

Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

a) *Disposizioni generali*

Art. 49 **Limitazioni dei diritti dei concessionari**

Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione della salma.

In caso di soppressione dei Cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo. Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme ed i resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le loro concessioni pagando i nuovi diritti.

Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe, e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro Cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 50 **Autorizzazioni per opere funerarie**

Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.

./.

- Art. 51 Accesso con materiale e mezzi di trasporto** L'accesso ai Cimiteri con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente dietro presentazione del progetto approvato o di un'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Art. 52 Divieto lavori nei giorni festivi** Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori.
Tutti i lavori in genere da parte dei privati devono essere eseguiti durante l'orario di permanenza del custode al Cimitero.
Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio Tecnico Comunale in caso di giustificata necessità ed urgenza.
- Art. 53 Responsabilità per le costruzioni** L'esecuzione di cappelle, dovrà essere affidata ad imprese qualificate, dando possibilmente la preferenza a quelle residenti nel Comune.
Si riterranno responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per l'inservanza del presente regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi o da loro dipendenti alla proprietà comunale e ad opere private.
- Art. 54 Opere non conformi** Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.
- Art. 55 Fondamenta** Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta.
In difetto, saranno assestati, su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale, a spese del concessionario.
- Art. 56 Materiali di rifiuto** I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri, a cura dell'esecutore dei lavori.

./.

- Art. 57 Manutenzione delle opere** Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato, a cura e spese del concessionario. Ove ciò non avvenisse, l'Ufficio Tecnico Comunale ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti. Se gli stessi non aderissero nel termine che sarà fissato, il Comune vi provvederà addebitando la spesa al concessionario.
E' fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.
- Art. 58 Danni** Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti, ecc., dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.
- Art. 59 Piantagioni e fiori** Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto ed impedire la libera circolazione tra fossa e fossa.
E' vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti a foglie aculeate.
Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati di collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.
- Art. 60 Termine delle concessioni** Allo spirare del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal Cimitero.
Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi.
Allo scadere della concessione di colombari, cellette ossario o cinerario, i resti verranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura già esistente.

./.

- Art. 61 Abbandono di tombe** Per le tombe, loculi o sepolcreti risultanti abbandonati, valgono le seguenti disposizioni:
il Comune pubblica una grida sul foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.
Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I resti saranno posti in una cassetta e deposti in una celletta ossario.
I monumenti funebri ed accessori verranno distrutti.
- Art. 62 Rinuncia di concessione** Nel caso di rinuncia ad una particella per tomba, sepolcro o cappella, ad una celletta ossario, cinerario o/a un loculo il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato. Il posto rimasto libero ritorna a completa disposizione del Comune.
- b) Costruzioni private
- Art. 63 Domanda per posa monumenti sulle sepolture temporanee** Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in duplo in scala 1:20 e deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali.
- Art. 64 Domanda per posa monumenti su tombe a tempo indeterminato** Per le cappelle il concessionario deve presentare la domanda per la costruzione corredata dai relativi disegni con i piani quotati in duplo, scala 1:20, firmati da progettista e dal concessionario.
- Art. 65 Opere funerarie provenienti da concessioni scadute** Il luogo di collocazione sarà stabilito, su richiesta, di volta in volta dal Municipio.

./.

CAPITOLO XI

Esumazioni

- Art. 66 Speci di esumazioni** Le esumazioni sono di due speci: ordinarie e straordinarie.
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.
Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di legge.
- Art. 67 Avviso per le esumazioni** La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima con affissione all'albo comunale e pubblicazione sul foglio ufficiale.
I parenti, per quanto è possibile, saranno avvertiti singolarmente, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.
L'incaricato comunale iscriverà nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale da firmarsi dai parenti.
In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.
- Art. 68 Stato dei resti** Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nelle cassette ossario, salvo disposizione diversa da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in quella parte del Cimitero all'uopo designata.
- Art. 69 Autorizzazione per esumazioni straordinarie** Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta dalle competenti Autorità cantonali. L'Autorizzazione deve essere richiesta al Dipartimento direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il medico delegato e l'incaricato comunale.
Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.
I lavori d'esumazione (scavo, ecc.) possono essere eseguiti unicamente da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

./.

CAPITOLO XII

Disposizioni penali

Art. 70 Contravvenzioni

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento ed alle disposizioni cantonali sui Cimiteri sarà punita con multa da fr. 50.-- a fr. 1'000.-- da applicarsi dal Municipio.

./.

CAPITOLO XIII

Tariffe

Le tariffe del seguente capitolo sono applicabili alle persone domiciliate o attinenti di Mendrisio.

Il Municipio decide la tassa applicabile in casi particolari, in occasione di costruzione di nuove opere e di cambiamento delle modalità di inumazione, riferendosi alle tariffe previste dal presente regolamento.

Dove non espressamente menzionato per le persone non domiciliate né attinenti di Mendrisio le stesse saranno aumentate del 20 %.

Art. 71 CAMPO COMUNE	a) Sepoltura per domiciliati		gratuita
	b) Sepoltura per non domiciliati		fr. 500.-
	c) Posa di un'urna cineraria in superficie. Concessione fino ad esumazione.		fr. 600.-
Art. 72 CELLE OSSARIO	a) Concessione.	Per 30 anni	fr. 200.-
	Rinnovo.	Per 20 anni	fr. 200.-
	b) Cassetta per resti ed iscrizione.		fr. 200.-
Art. 73 CINERARIO	<i>Semplice</i>		
	a) Concessione.	Per 30 anni	fr. 600.-
	Rinnovo.	Per 20 anni	fr. 600.-
	<i>Doppio</i>		
	b) Concessione.	Per 30 anni	fr. 1'000.-
	Rinnovo.	Per 20 anni	fr. 1'000.-
	<i>Di famiglia</i>		
	c) Concessione.	Per 30 anni	fr. 2'000.-
	Rinnovo.	Per 20 anni	fr. 2'000.-

./.

Art. 74	LOCULI COLOMBARIO (compreso portaritratto e vaso fiori)	a) Concessione.	Per 75 anni	fr.	2'500.-
		b) Rinnovo.	Per 25 anni	fr.	800.-
		c) Bacinella metallica.		fr.	100.-
		d) Supplementi per inumazioni di salme di non domiciliati e non attinenti:			
		d.1 concessione	Per 75 anni	fr.	500.-
		d.2 rinnovo	Per 25 anni	fr.	200.-
		d.3 concessioni provvisorie: massimo 12 mesi			
		per i primi 3 mesi		fr.	50.-
		per ogni mese successivo o frazione		fr.	100.-
		d.4 per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna: fino alla scadenza della prima concessione e per rinnovo		fr.	300.-

Art. 75 **SEPOLCRETI**

75.1	Sepolcreti semplici (con diritto di sovrapposizione monumenti)	a) Concessione.	Per 75 anni	fr.	2'000.-
		b) Rinnovo.	Per 30 anni	fr.	500.-
		c) Per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna.			
		c.1 in superficie o all'interno.	Durata concessione 30 anni.	fr.	600.-
75.2	Sepolcreti sovrapposti (con diritto di sovrapposizione monumenti)	a) Concessione.	Per 75 anni	fr.	2'500.-
		b) Rinnovo.	Per 30 anni	fr.	500.-
		c) Per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna.			
		c.1 in superficie o all'interno.	Durata concessione 30 anni.	fr.	600.-
75.3	Sepolcreti sotterraneo colonnato centrale	a) Proprietà privata.	esenti		
		b) Posti disponibili semplici.	Per 75 anni	fr.	3'000.-
		c) Rinnovo.	Per 30 anni	fr.	600.-
		d) Per ogni ulteriore collocazione all'interno di una cassetta o urna		fr.	600.-

Art. 76	CAPPELLE PRIVATE	a) Solo concessione dell'area.			
		Al mq		fr.	600.-

./.

Art. 77 OPERE FUNERARIE

- | | | | |
|--|-------------|-----|-------|
| a) Posa monumenti sul campo comune, sepolture ventennali: taxa unica. | | fr. | 100.- |
| b) Posa monumenti o lapidi, provenienti da concessioni scadute, in spazi speciali. | | | |
| Concessione. | Per 30 anni | fr. | 300.- |
| Rinnovo. | Per 30 anni | fr. | 300.- |

Art. 78 ESUMAZIONI

- | | | | |
|--|--|-----|------------------------|
| a) Esumazioni straordinarie. Esecuzione a regia. | | fr. | secondo tariffa oraria |
|--|--|-----|------------------------|

./.

CAPITOLO XIV

Disposizioni finali

Art. 80 **Disposizioni cantonali** Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 novembre 1954 e di tutti i Regolamenti e le leggi cantonali in materia.

Art. 81 **Entrata in vigore** Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali.

./.

NORME TECNICHE DI PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE

- Art. 1 **Base legale** Il Piano Regolatore del Cimitero comunale è allestito dal Municipio in ossequio alle disposizioni del Regolamento (art. 6).
- Art. 2 **Componenti** Il Piano Regolatore del Cimitero di Mendrisio comprende:
- il piano di situazione in scala 1:500;
- le normative tecniche.
- Art. 3 **Comprensorio** Il Piano Regolatore e le rispettive norme disciplinano l'assetto e l'organizzazione dell'area destinata a Cimitero, nella mappa comunale al n. 642 RFD.
- Art. 4 **Scopi** Gli scopi del Piano Regolatore sono:
a) l'organizzazione razionale dell'area e la disciplina dell'attività edilizia;
b) la tutela delle esigenze di interesse pubblico nel campo della polizia mortuaria, e cioè:
- l'igiene, il decoro ed i valori estetici.
- Art. 5 **Ripartizione e organizzazione dell'area** L'area destinata a Cimitero è suddivisa in campi e zone rappresentati nel piano in scala 1:500.
- Campo 1: campo comune
2: campo comune
3: campo comune
4: campo comune
5: campo comune
6: campo infanti e bambini
7: campo comune
8: campo comune
- Zona A: cappelle private
B: cappelle private
C: cappelle private
D: cappelle private
E: cappelle private
F: cappelle private
G: cinerario
H: cinerario
- Edificio 1: colonnato centrale con sotterraneo e locali custode
2: colombario
3: ossario

./.

- Art. 6 **Delimitazione delle aree in concessione** I monumenti delimitanti le aree in concessione devono avere le dimensioni seguenti:
- tombe ventennali infanti e bambini
cm 50 x 120
 - tombe ventennali semplici
cm 70 x 170
 - tombe ventennali doppie
cm (70 x 2) + largh. viale x 170
 - sepolcreti semplici
cm 80 x 200
 - sepolcreti appaiati
cm (80 x 2) + largh. viale x 200
- Art. 7 **Profondità delle sepolture** La profondità di scavo delle fosse è così stabilita:
- tombe ventennali bambini cm 150
 - tombe ventennali cm 180
 - sepolcreti semplici cm 100
 - sepolcreti doppi cm 180
- Art. 8 **Altezza dei monumenti** I monumenti, le lapidi, le croci, le statue, gli arbusti ammessi od altro ornamento non potranno superare le seguenti altezze misurate dalla pavimentazione dei viali:
- tombe ventennali cm 120
 - sepolcreti cm 180
- Art. 9 **Iscrizioni** La scrittura sulle lastre di chiusura è prevista con carattere "Romano" patinato bronzo, altezze mm 25 e 35 disposte come a modello visibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale il 29 settembre 1997.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:

Il Segretario:

On. C. Bordogna

F. Bernasconi

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione del 24 dicembre 1997.